

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/798/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania** 1

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2000/799/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria** 2

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2788/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2402/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese** 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 2789/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che proroga il regolamento (CEE) n. 1657/93 relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera, per quanto riguarda la zona franca di Madera** 10

Regolamento (CE) n. 2790/2000 della Commissione del 20 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11

Regolamento (CE) n. 2791/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 13

Regolamento (CE) n. 2792/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 14

Regolamento (CE) n. 2793/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 16

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2794/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	18
* Regolamento (CE) n. 2795/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce, per il settore delle uova e del pollame, le modalità d'applicazione del regime previsto nell'ambito dell'accordo europeo con la Slovenia dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 509/97	24
* Regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari	26
Regolamento (CE) n. 2797/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	27
Regolamento (CE) n. 2798/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	30
Regolamento (CE) n. 2799/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	31
Regolamento (CE) n. 2800/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

* Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 142/00/COL, del 26 luglio 2000, sulla chiusura di un caso avviato a seguito di una denuncia relativa a presunti aiuti di Stato a favore di alcune imprese per effetto delle condizioni inserite nei contratti di fornitura di energia elettrica («Kraftkontrakter på myndighetsbestemte vilkår») (Aiuto n. 020.500.032) (Norvegia)	35
---	----

Commissione

2000/800/CE:

* Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2000, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 3498]	40
--	----

2000/801/CE:

* Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 4014]	42
---	----

2000/802/CE:

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 3984]	44
---	----

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2000
che completa l'azione comune 1999/189/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla
ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

(2000/798/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:

- (1) Con l'azione comune 1999/189/PESC ⁽¹⁾ il Consiglio ha deciso che l'Unione europea contribuisca alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania.
- (2) Con la decisione 1999/190/PESC ⁽²⁾ il Consiglio ha chiesto all'Unione dell'Europa occidentale (UEO) di attuare detta azione.
- (3) Il Consiglio ha dato l'accordo di massima sulla gestione diretta a termine da parte dell'Unione europea della missione della Multinational Advisory Police Element in Albania, di cui aveva affidato l'esecuzione all'UEO e ha incaricato le istanze competenti di preparare progetti di decisione per garantire il proseguimento della missione durante il periodo interinale e per definire, al momento opportuno, le condizioni della sua gestione in seno all'Unione europea.
- (4) È opportuno prevedere un ulteriore finanziamento per continuare l'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC fino al 31 maggio 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'importo di riferimento finanziario a titolo di copertura delle spese operative conseguenti all'attuazione dell'azione comune 1999/189/PESC è di 720 000 EUR per il 2001.

2. Questo importo va ad aggiungersi a quello previsto nell'azione comune 1999/189/PESC, quale completata dall'azione comune 2000/388/PESC.

Articolo 2

La presente azione comune è notificata all'UEO conformemente alle conclusioni adottate il 14 maggio 1996 dal Consiglio sulla trasmissione all'UEO di documenti dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 maggio 2001.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. GILLOT

⁽¹⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 1. Azione comune completata dall'azione comune 2000/388/PESC (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 3.

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2000
relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria

(2000/799/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania e l'iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno del Belgio e del Regno di Svezia ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 29 e 31 del trattato invitano in particolare ad una più stretta cooperazione in sede di Unione europea tra le autorità competenti in materia di lotta contro la criminalità organizzata. Il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri richiede senza ulteriori indugi l'adozione a livello di Unione europea di misure strutturali destinate ad agevolare il coordinamento delle attività di indagine e delle azioni giudiziarie in materia di forme gravi di criminalità, in particolare di criminalità organizzata, che riguardano il territorio di più Stati membri e, in particolare, l'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria.
- (2) Il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una rete giudiziaria europea ⁽³⁾.
- (3) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 46 delle stesse, riguardano l'istituzione, prima della fine del 2001, di un'Unità (Eurojust), composta di procuratori, giudici o funzionari di polizia di pari competenza, per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata.
- (4) Tale Unità provvisoria dovrebbe riunirsi avvalendosi delle infrastrutture del Consiglio, fermo restando che la

sua esperienza sarà tale da arricchire l'elaborazione dell'atto che istituisce l'Eurojust.

- (5) L'esperienza maturata con questa unità provvisoria fungerà da base per l'elaborazione dell'atto che istituisce l'Eurojust,

DECIDE:

Articolo 1

È istituita una formazione denominata «Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria», ubicata a Bruxelles e che si avvale delle infrastrutture del Consiglio.

Articolo 2

1. L'Unità provvisoria ha i seguenti obiettivi:
 - a) migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per le attività di indagine e le azioni giudiziarie riguardanti le forme gravi di criminalità, in particolare di criminalità organizzata, che coinvolgono due o più Stati membri;
 - b) nello stesso ambito, stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni giudiziarie tra gli Stati membri, tenendo conto delle richieste delle autorità nazionali competenti e delle informazioni fornite dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni adottate nell'ambito dei trattati.
2. L'Unità provvisoria fornisce consulenza agli Stati membri e al Consiglio, ove necessario, nella prospettiva della negoziazione e dell'adozione, ad opera del Consiglio, dell'atto che istituisce l'Eurojust.

Articolo 3

1. Gli Stati membri designano presso la formazione di cui all'articolo 1 un procuratore, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative che possa svolgere le funzioni di collegamento necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dei compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

⁽¹⁾ GU C 243 del 24.8.2000, pag. 21.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

Ai fini della realizzazione dei loro compiti questi membri possono organizzare missioni in uno Stato membro le cui autorità siano impegnate in attività di indagine o in azioni giudiziarie specifiche e riunirsi, se del caso, in qualsiasi altra sede.

2. Nell'ambito della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, in relazione agli organi competenti ai sensi delle disposizioni adottate nell'ambito dei trattati e nel rispetto delle rispettive competenze, i membri dell'Unità provvisoria contribuiscono ad assicurare un appropriato coordinamento e ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra autorità nazionali competenti per le attività di indagine e le azioni giudiziarie riguardanti le forme gravi di criminalità, in particolare di criminalità organizzata, sempre che siano coinvolti due o più Stati membri.

Il coordinamento potrebbe, in particolare, contribuire all'esame di soluzioni per l'avvio e lo svolgimento delle indagini e delle azioni giudiziarie.

In particolare, i membri dell'Unità provvisoria dovrebbero appoggiare, per quanto possibile, il coordinamento e lo svolgimento delle attività delle squadre investigative comuni.

Articolo 4

La Commissione è pienamente associata ai lavori dell'Unità provvisoria, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa cessa di essere applicata alla data in cui ha effetto l'atto che istituisce l'Eurojust, atto che dev'essere adottato prima della fine del 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. GILLOT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2788/2000 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2000**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2402/98 che istituisce un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2402/98 ⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese.

Conformemente al regolamento, il magnesio greggio puro comprende tra l'altro:

- il magnesio greggio contenente, non intenzionalmente, piccole quantità di altri elementi quali impurità,
- il magnesio greggio contenente elementi aggiunti intenzionalmente, quali alluminio e zinco, non corrispondente ad una delle leghe descritte nell'allegato del regolamento.

2. Inchiesta antiassorbimento

- (2) A seguito di una richiesta presentata dall'industria comunitaria, il 4 settembre 1999 ⁽³⁾ la Commissione ha aperto un'inchiesta antiassorbimento, le cui conclusioni sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2315/2000 (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 17).

⁽³⁾ GU C 253 del 4.9.1999, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 17.

**B. INCHIESTA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL
PRODOTTO**

1. Procedura

- (3) L'8 febbraio 2000, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾, la Commissione ha avviato un riesame intermedio, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base»). Il riesame intermedio era specificamente inteso a precisare la definizione del prodotto coperto dal regolamento.

- (4) Il riesame è stato avviato a seguito di una domanda presentata da due importatori comunitari: Pro.cat S.c.a.r.l, Bolzano, Italia, e De Stefani Luigi, Trento, Italia (in appresso denominati «i richiedenti»). Essi sostenevano che alcuni tipi di leghe di magnesio, non elencati nell'allegato del regolamento, in particolare le leghe di magnesio per getti anodici, erano conformi alle norme internazionali che permettevano di considerarli «leghe» e non dovevano quindi essere soggetti alle misure anti-dumping.

- (5) Gli elementi di prova contenuti nella richiesta sono stati considerati sufficienti per avviare un riesame intermedio. La Commissione ha informato ufficialmente le autorità del paese esportatore e le parti notoriamente interessate dell'apertura del riesame.

- (6) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, agli importatori, all'industria comunitaria, alle associazioni e agli utilizzatori di acciaio e magnesio che hanno partecipato all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore. Sono giunte cinque risposte.

2. Conclusioni

- (7) Si fa presente che nel regolamento il prodotto in questione era stato descritto come indicato al considerando 1 per evitare il rischio di elusione delle misure attraverso importazioni di magnesio greggio puro dichiarato erroneamente come lega. Il regolamento contiene in allegato un elenco delle leghe che sono conformi alle norme industriali precedentemente stabilite.

⁽⁵⁾ GU C 35 dell'8.2.2000, pag. 12.

- (8) È stato accertato che esistono due norme europee per le leghe di magnesio EN 12438:1998 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio per getti anodici) e EN 1753:1997 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio), definite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Queste norme europee corrispondono alle norme industriali internazionali.
- (9) Le leghe definite nella norma EN 1753:1997 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio), che figurano nell'allegato del regolamento, sono state escluse dalla definizione del prodotto in questione nel regolamento. La norma EN 12438:1998 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio per getti anodici) risale all'aprile 1998 e non è stata fatta presente alla Commissione durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore. Non è stato quindi possibile prenderla in considerazione.
- (10) L'inchiesta attuale ha stabilito che le leghe coperte dalla norma EN 12438:1998 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio per getti anodici) devono essere escluse dalle misure perché corrispondono alla definizione delle leghe inizialmente escluse. Infatti, queste leghe sono destinate alle applicazioni per le quali è generalmente richiesto magnesio in lega e sono state utilizzate dall'industria a valle prima dell'istituzione delle misure provvisorie nel maggio 1998. Nessuno ha contestato tali fatti.
- (11) Inoltre, è stato riscontrato che nell'allegato del regolamento, in alcuni casi la norma europea EN 1753:1997 (composizione chimica dei lingotti delle leghe di magnesio) è stata trascritta in maniera errata. Occorre quindi apportare le necessarie correzioni.
- (12) Un utilizzatore di magnesio, che fabbrica leghe, si è opposto all'esclusione delle leghe summenzionate dalle misure antidumping. Tale utilizzatore che ha collaborato ha affermato che le importazioni di queste leghe danneggiano la sua attività. Questa tesi non è pertinente. Infatti, il regolamento ha istituito misure antidumping sul magnesio greggio puro e le leghe sono pertanto escluse dalle misure. Un importatore di magnesio ha affermato che le leghe coperte dalla norma EN 12438:1998 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio per getti anodici) non devono essere escluse dalle misure senza però dimostrare la validità della sua tesi.
- (13) Durante l'inchiesta ci si è chiesti se non soltanto i lingotti, ma anche alcuni getti elementari di leghe di magnesio definiti nelle norme CEN siano esclusi dalle misure in vigore. A tale riguardo, si deve tener conto del fatto che, come ogni altro metallo, il magnesio esce dai forni allo stato liquido e assume una forma quando diventa solido. Una volta trasformato, il magnesio fuoriesce dal forno come una barra continua che viene tagliata in parti (di solito chiamate lingotti) in modo da poter essere trasportato e lavorato. In alcuni casi, però, la forma data non è quella di un lingotto ma di una barra intagliata, di una lastra, di una bacchetta, di una tavoletta, di un cubo, ecc. Di conseguenza, si è giunti alla conclusione che tutte le forme possibili di magnesio greggio devono essere considerate equivalenti a quelle del lingotto. Articoli più elaborati in magnesio e in leghe di magnesio non rientrano nella categoria «greggio» e pertanto non sono interessati dalle misure.
- (14) Dato che il riesame attuale si limita a chiarire la definizione del prodotto che deve essere soggetto alle misure iniziali, e per evitare di danneggiare gli importatori del prodotto, è opportuno applicare le conclusioni dell'inchiesta a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.
- (15) Tenuto conto di quanto esposto, si ritiene opportuno modificare il regolamento per chiarire la definizione del prodotto ed escludere dalle misure non soltanto le leghe che corrispondono alla norma europea EN 1753:1997 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio), ma anche quelle che corrispondono alla norma europea EN 12438:1998 (composizione chimica dei lingotti di leghe di magnesio per getti anodici), modificando l'allegato del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2402/98 è modificato nel modo seguente:

L'allegato è sostituito da quanto segue:

«ALLEGATO

Magnesio greggio:

— Designazione del prodotto in base alla norma CEN EN 1753:1997:

Cat. lega	Designazione delle sostanze		Composizione in % (frazione della massa)															
	Simbolica	Numerica	Elemento	Mg	Al	Zn	Mn	RE (1)	Zr	Ag	Y	Li	Si	Fe	Cu	Ni	Altri	
MgAlZn	EN-MBMgAl8Zn1	EN-MB21110	min.	Rimanente	7,2	0,45	0,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			max.	—	8,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,025	0,001	0,01
	EN-MBMgAl9Zn1(A)	EN-MB21120	min.	Rimanente	8,5	0,45	0,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	9,5	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,025	0,001	0,01
	EN-MBMgAl9Zn1(B)	EN-MB21121	min.	Rimanente	8,0	0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,03	0,20	0,01	0,05
MgAlMn	EN-MBMgAl2Mn	EN-MB21210	min.	Rimanente	1,7	—	0,35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			max.	—	2,5	0,20	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,008	0,001	0,01
	EN-MBMgAl5Mn	EN-MB21220	min.	Rimanente	4,5	—	0,27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			max.	—	5,3	0,20	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,008	0,001	0,01
	EN-MBMgAl6Mn	EN-MB21230	min.	Rimanente	5,6	—	0,23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			max.	—	6,4	0,20	—	—	—	—	—	—	—	0,05	0,004	0,008	0,001	0,01
MgAlSi	EN-MBMgAl2Si	EN-MB21310	min.	Rimanente	1,9	—	0,20	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	
			max.	—	2,5	0,20	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,004	0,008	0,001	0,01
	EN-MBMgAl4Si	EN-MB21320	min.	Rimanente	3,7	—	0,20	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	
			max.	—	4,8	0,20	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,004	0,008	0,001	0,01
MgZnCu	EN-MBMgZn6Cu3Mn	EN-MB32110	min.	Rimanente	—	5,5	0,25	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	
			max.	—	—	6,5	0,75	—	—	—	—	—	—	0,20	0,05	3,0	0,01	0,01

Cat. lega	Designazione delle sostanze		Composizione in % (frazione della massa)														
	Simbolica	Numerica	Elemento	Mg	Al	Zn	Mn	RE ⁽¹⁾	Zr	Ag	Y	Li	Si	Fe	Cu	Ni	Altri
MgZnREZr ⁽²⁾	EN-MBMgZn4RE1Zr	EN-MB35110	min.	Rimanente	—	3,5	—	1,0	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	5,0	0,15	1,75	1,0	—	—	—	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
	EN-MBMgRE3Zn2Zr	EN-MB65120	min.	Rimanente	—	2,0	—	2,4	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	3,0	0,15	4,0	1,0	—	—	—	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
MgREAgZr ⁽³⁾	EN-MBMgRE2Ag2Zr	EN-MB65210	min.	Rimanente	—	—	—	2,0	0,1	2,0	—	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	0,2	0,15	3,0	1,0	3,0	—	—	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
	EN-MBMgRE2Ag1Zr	EN-MB65220	min.	Rimanente	—	—	—	1,5	0,1	1,3	—	—	—	—	0,05	—	—
			max.	—	—	0,2	0,15	3,0	1,0	1,7	—	—	0,01	0,01	0,1	0,005	0,01
MgYREZr ⁽⁴⁾	EN-MBMgY5RE4Zr	EN-MB95310	min.	Rimanente	—	—	—	1,5	0,1	—	4,75	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	0,20	0,15	4,0	1,0	—	5,5	0,20	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01
	EN-MBMgY4RE3Zr	EN-MB95320	min.	Rimanente	—	—	—	2,4	0,1	—	3,7	—	—	—	—	—	—
			max.	—	—	0,20	0,15	4,4	1,0	—	4,3	0,20	0,01	0,01	0,03	0,005	0,01

⁽¹⁾ RE = Terre rare.

⁽²⁾ Ricco in cerio.

⁽³⁾ Ricco in neodimio.

⁽⁴⁾ Ricco in neodimio e terre rare pesanti.

— Designazione del prodotto in base alla norma CEN EN 12438:1998:

Cat. lega	Designazione delle sostanze		Composizione in % (frazione della massa)									
	Simbolica	Numerica	Elemento	Mg	Al	Zn	Mn	Si	Fe	Cu	Ni	Altri
MgAlZn	EN-MBMgAl3Zn1	EN-MB21130	min.	Rimanente	2,6	0,7	0,20	—	—	—	—	—
			max.	—	3,5	1,4	1,0	0,30	0,01	0,05	0,001	0,05
	EN-MBMgAl6Zn1	EN-MB21140	min.	Rimanente	5,6	0,7	0,20	—	—	—	—	—
			max.	—	6,5	1,4	1,0	0,30	0,01	0,05	0,001	0,05
	EN-MBMgAl6Zn3	EN-MB21150	min.	Rimanente	5,1	2,1	0,20	—	—	—	—	—
			max.	—	7,0	4,0	1,0	0,30	0,01	0,05	0,001	0,05
MgMn	EN-MBMgMn1	EN-MB40010	min.	Rimanente	—	—	0,50	—	—	—	—	—
			max.	—	0,01	0,05	1,3	0,05	0,02	0,02	0,001	0,05
	EN-MBMgMn2	EN-MB40020	min.	Rimanente	—	—	1,20	—	—	—	—	—
			max.	—	0,01	0,05	2,5	0,05	0,02	0,02	0,001	0,05

Nota: La designazione delle sostanze è conforme a EN 1754.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e si applica a tutte le importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese immesso in libera pratica nella Comunità a decorrere dall'8 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

REGOLAMENTO (CE) N. 2789/2000 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2000

che proroga il regolamento (CEE) n. 1657/93 relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera, per quanto riguarda la zona franca di Madera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1657/93 ⁽¹⁾ instaura, fino al 31 dicembre 2000, una sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1657/93, la Commissione, previa consultazione delle autorità portoghesi competenti, ha esaminato gli effetti delle misure adottate sullo sviluppo della zona franca di Caniçal (Madera), l'unica esistente nelle regioni ultraperiferiche portoghesi.
- (3) Tali misure in un primo tempo hanno avuto un impatto positivo sulla creazione e l'insediamento di nuove aziende e sullo sviluppo di alcune attività industriali, in particolare nei settori dei prodotti tessili, della plastica e del vetro. Ragioni congiunturali e problemi di infrastruttura attualmente rallentano la creazione di nuove industrie e paralizzano una parte delle attività di trasformazione. Questi problemi dovrebbero però scomparire con la conclusione dei lavori di infrastruttura e di allargamento della zona franca in corso di realizzazione e con l'insediamento di industrie in settori di trasformazione innovatori, oltre a quelle dedite alle attività di riciclaggio, imballaggio e immagazzinaggio.
- (4) Le autorità portoghesi competenti da parte loro hanno manifestato interesse per il mantenimento in vigore delle misure per un periodo di tempo che non sia in alcun caso inferiore a quello concesso in precedenza, al fine di

stimolare gli investimenti industriali nella zona franca di Madera e di promuovere così lo sviluppo socioeconomico della regione.

- (5) Dopo un esame particolareggiato della situazione e degli effetti delle misure adottate, il prolungamento nel tempo delle misure sembra atto a proseguire lo sviluppo delle attività industriali nella zona franca. È pertanto opportuno prolungare la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i beni strumentali, come chiesto dalle autorità portoghesi.
- (6) Ciononostante, per evitare ripercussioni sul funzionamento del mercato interno, è necessario limitare nel tempo tale misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1657/93 è prorogata fino al 31 dicembre 2008 per quanto riguarda la zona franca di Madera.

Articolo 2

Nel corso del 2008, la Commissione, previa consultazione delle autorità portoghesi competenti, esaminerà gli effetti delle misure adottate sullo sviluppo della zona franca di Madera e presenterà, se del caso, le proposte appropriate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.6.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3256/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2790/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 dicembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,9
	204	76,0
	624	99,6
	999	92,2
0707 00 05	052	116,8
	628	146,6
	999	131,7
0709 90 70	052	77,8
	204	54,1
	628	109,0
	999	80,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	41,7
	204	48,3
	388	32,2
	999	40,7
0805 20 10	052	71,9
	204	78,8
	999	75,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,2
	999	71,2
0805 30 10	052	74,0
	600	68,3
	999	71,2
	999	71,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	36,9
	400	76,0
	404	84,5
	720	106,8
	728	84,3
	999	77,7
	999	77,7
0808 20 50	064	59,6
	400	88,8
	720	134,9
	999	94,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2791/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,596 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2792/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,85	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,11	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2793/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽⁴⁾. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁵⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,34 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,36 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,34 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,36 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,59
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	40,59
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	40,59
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2794/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2000**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	100,66 598,48 863,84	1 385,07 660,27 4 060,49	196,87 79,27 61,28	750,47 194 899,13	34 298,87 221,82	16 747,92 20 179,92
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	10,23 60,83 87,80	140,77 67,11 412,69	20,01 8,06 6,23	76,27 19 808,82	3 486,01 22,54	1 702,20 2 051,01
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	97,88 581,97 840,02	1 346,87 642,06 3 948,51	191,44 77,09 59,59	729,77 189 524,24	33 352,98 215,70	16 286,04 19 623,40
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	53,11 315,80 455,83	730,87 348,41 2 142,62	103,88 41,83 32,34	396,00 102 843,43	18 098,66 117,05	8 837,46 10 648,44
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 474,41	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,65	412,15 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	11,97 71,20 102,77	164,77 78,55 483,05	23,42 9,43 7,29	89,28 23 185,87	4 080,31 26,39	1 992,39 2 400,67
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 637,56	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 45,23	553,88 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	67,99 404,23 583,46	935,51 445,96 2 742,56	132,97 53,54 41,39	506,88 131 639,64	23 166,30 149,82	11 311,95 13 630,01
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 775,47	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 55,01	673,70 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	20,46 121,65 175,59	281,54 134,21 825,35	40,02 16,11 12,46	152,54 39 616,08	6 971,74 45,09	3 404,26 4 101,86
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	147,07 874,41 1 262,12	2 023,67 964,69 5 932,61	287,64 115,82 89,53	1 096,48 284 758,71	50 112,60 324,09	24 469,66 29 484,01
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	350,74 2 085,42 3 010,07	4 826,31 2 300,72 14 148,89	685,99 276,23 213,53	2 615,03 679 130,83	119 515,27 772,93	58 358,53 70 317,42

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	143,39 852,55 1 230,56	1 973,07 940,57 5 784,27	280,44 112,93 87,29	1 069,06 277 638,46	48 859,56 315,99	23 857,81 28 746,77
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	169,60 1 008,40 1 455,51	2 333,76 1 112,51 6 841,67	331,71 133,57 103,25	1 264,49 328 392,55	57 791,40 373,75	28 219,17 34 001,87
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 353,72	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 96,03	1 176,06 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	395,74 2 352,99 3 396,28	5 445,57 2 595,92 15 964,31	774,01 311,67 240,93	2 950,56 766 268,98	134 850,07 872,11	65 846,41 79 339,73
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	381,21 2 266,55 3 271,51	5 245,50 2 500,55 15 377,80	745,57 300,22 232,08	2 842,16 738 117,16	129 895,84 840,07	63 427,29 76 424,88
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	99,36 590,78 852,73	1 367,26 651,78 4 008,29	194,34 78,25 60,49	740,82 192 393,21	33 857,87 218,97	16 532,58 19 920,45
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 635,67	1 019,23 485,87 2 987,98	144,87 58,33 45,09	552,24 143 419,52	25 239,35 163,23	12 324,21 14 849,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	2 154,59 12 810,64 18 490,73	29 647,86 14 133,21 86 916,11	4 214,02 1 696,88 1 311,72	16 064,01 4 171 876,11	734 177,97 4 748,10	358 494,31 431 957,35
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	226,75 1 348,21 1 945,98	3 120,17 1 487,39 9 147,15	443,49 178,58 138,05	1 690,59 439 052,90	77 265,71 499,70	37 728,34 45 459,67
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	56,72 337,25 486,79	780,51 372,07 2 288,16	110,94 44,67 34,53	422,90 109 828,91	19 327,99 125,00	9 437,73 11 371,72
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 514,55	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 107,44	1 315,78 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	73,13 434,80 627,58	1 006,26 479,69 2 949,96	143,03 57,59 44,52	545,22 141 594,78	24 918,23 161,15	12 167,41 14 660,77

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	168,73 1 003,25 1 448,08	2 321,84 1 106,83 6 806,74	330,02 132,89 102,73	1 258,04 326 715,94	57 496,35 371,84	28 075,09 33 828,27
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	111,63 663,70 957,98	1 536,02 732,22 4 503,01	218,32 87,91 67,96	832,26 216 139,43	38 036,80 245,99	18 573,12 22 379,14
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	165,95 986,70 1 424,20	2 283,54 1 088,57 6 694,47	324,57 130,70 101,03	1 237,29 321 327,10	56 548,01 365,71	27 612,02 33 270,31
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	55,18 328,07 473,53	759,26 361,94 2 225,85	107,92 43,46 33,59	411,39 106 838,34	18 801,70 121,59	9 180,75 11 062,08
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	62,60 372,18 537,20	861,34 410,60 2 525,12	122,43 49,30 38,11	466,70 121 203,14	21 329,66 137,94	10 415,13 12 549,41
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	232,30 1 381,19 1 993,59	3 196,50 1 523,78 9 370,92	454,34 182,95 141,42	1 731,95 449 793,58	79 155,88 511,92	38 651,30 46 571,77

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	75,93 451,44 651,60	1 044,77 498,05 3 062,87	148,50 59,80 46,22	566,09 147 014,20	25 871,95 167,32	12 633,11 15 221,90
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	75,99 451,84 652,18	1 045,70 498,49 3 065,60	148,63 59,85 46,27	566,59 147 145,29	25 895,02 167,47	12 644,37 15 235,47
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	160,43 953,87 1 376,81	2 207,56 1 052,35 6 471,72	313,77 126,35 97,67	1 196,12 310 635,41	54 666,45 353,54	26 693,27 32 163,29
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	248,26 1 476,11 2 130,61	3 416,19 1 628,51 10 014,96	485,56 195,52 151,14	1 850,98 480 706,91	84 596,09 547,10	41 307,72 49 772,54
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	757,31 4 502,79 6 499,27	10 420,87 4 967,66 30 549,98	1 481,18 596,43 461,05	5 646,31 1 466 364,77	258 054,81 1 668,90	126 006,48 151 827,87
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	334,25 1 987,37 2 868,55	4 599,40 2 192,55 13 483,68	653,74 263,24 203,49	2 492,08 647 201,35	113 896,23 736,59	55 614,79 67 011,43
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	368,04 2 188,25 3 158,49	5 064,30 2 414,16 14 846,57	719,82 289,85 224,06	2 743,97 712 618,61	125 408,54 811,05	61 236,17 73 784,75
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	243,55 1 448,09 2 090,15	3 351,33 1 597,59 9 824,81	476,34 191,81 148,27	1 815,84 471 579,91	82 989,90 536,72	40 523,43 48 827,53
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	419,02 2 491,37 3 596,01	5 765,81 2 748,58 16 903,14	819,53 330,00 255,10	3 124,07 811 331,98	142 780,38 923,39	69 718,73 84 005,57
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 659,03 9 864,14 14 237,79	22 828,75 10 882,52 66 925,09	3 244,78 1 306,59 1 010,02	12 369,23 3 212 329,44	565 314,37 3 656,02	276 039,32 332 605,59
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 899,33 11 292,91 16 300,06	26 135,37 12 458,80 76 618,85	3 714,77 1 495,85 1 156,31	14 160,85 3 677 618,99	647 197,28 4 185,58	316 022,20 380 781,82
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	105,39 626,63 904,47	1 450,22 691,32 4 251,48	206,13 83,00 64,16	785,77 204 066,40	35 912,15 232,25	17 535,67 21 129,10

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	150,32	2 068,47	294,00	1 120,75	51 222,19	25 011,46
		b)	893,77	986,05	118,39	291 063,79	331,27	30 136,84
		c)	1 290,06	6 063,97	91,52			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	124,67	1 715,49	243,83	929,50	42 481,23	20 743,31
		b)	741,25	817,78	98,19	241 394,39	274,74	24 994,05
		c)	1 069,92	5 029,17	75,90			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	313,27	4 310,72	612,71	2 335,67	106 747,57	52 124,14
		b)	1 862,63	2 054,93	246,72	606 579,95	690,36	62 805,48
		c)	2 688,50	12 637,38	190,72			

**REGOLAMENTO (CE) N. 2795/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

che stabilisce, per il settore delle uova e del pollame, le modalità d'applicazione del regime previsto nell'ambito dell'accordo europeo con la Slovenia dal regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 509/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2475/2000 sono state adeguate, a titolo autonomo e transitorio e con effetto dal 1° luglio 2000, alcune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia.
- (2) Al fine di consentire, dalla pubblicazione del presente regolamento, il ricorso al regime previsto dal suddetto regolamento, è opportuno gestire i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119 conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽³⁾, che codificano le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati a essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle dae di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
- (3) Precedenti contingenti tariffari per alcuni prodotti avicoli originari della Slovenia sono stati gestiti secondo il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽⁵⁾, che occorre abrogare.
- (4) In base al regolamento (CE) n. 509/97 sono stati rilasciati, nel luglio e nell'ottobre del 2000, titoli d'importazione con validità di 150 giorni per alcuni prodotti che rientrano ora nei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2475/2000.

Per limitare i problemi potenziali relativi agli scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore del pollame, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le relative cauzioni.

- (5) Occorre fissare un termine per le domande di annullamento, al fine di offrire agli operatori un periodo ragionevole per la presentazione di tali domande.
- (6) Va ricordato che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti dei gruppi 80, 90 e 100 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 509/97, importati in base ai titoli utilizzati a partire dal 1° luglio 2000, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (7) È necessario applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 2475/2000.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4083, 09.4084, 09.4090, 09.4111, 09.4112, 09.4115, 09.4116, 09.4117, 09.4118 e 09.4119 sono gestiti in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Per i titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 509/97, relativamente ai gruppi 80, 90 e 100 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 509/97, che sono stati richiesti tra il 1° e il 10 luglio 2000 o tra il 1° e il 10 ottobre 2000, il titolare può richiedere, anteriormente al 31 marzo 2001, l'annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del mese successivo, il volume mensile dei titoli annullati per ciascuno dei gruppi suindicati, specificando il periodo delle domande.

⁽¹⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 80 del 21.3.1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 509/97 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2796/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

**recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di rispondere alle aspettative di taluni produttori agricoli per i quali i fiori e le piante ornamentali costituiscono una delle principali fonti di reddito, è opportuno inserire tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92. Infatti, trattandosi di prodotti agricoli, non è escluso che i produttori in questione potrebbero presentare una domanda di registrazione per detti prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92,

tenuto conto dell'importanza che essi rivestono in talune zone geografiche.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2081/92 è inserito il seguente prodotto:

«— Fiori e piante ornamentali».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2797/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	204,28	67,16	97,80	0,00	153,21
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	204,28	67,16	97,80	0,00	153,21
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	204,28	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	332,57	271,03	263,96	312,28	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	230,26	278,58	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	33,70	33,70	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2798/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2039/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° dicembre 2000, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2633/2000 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2633/2000 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2633/2000 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	40,59	40,59

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 41.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2799/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5%. Il regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 2000/2001, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 39,848 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 51,889 EUR/100 kg per la Spagna,
- 27,440 EUR/100 kg per la Grecia,
- 66,452 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 313 del 13.12.2000, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2800/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000**

**che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 2624/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 2624/2000, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 2038/1999 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 2624/2000, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,59 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,59 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	77,12 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,59 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,59 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4059 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 142/00/COL

del 26 luglio 2000

sulla chiusura di un caso avviato a seguito di una denuncia relativa a presunti aiuti di Stato a favore di alcune imprese per effetto delle condizioni inserite nei contratti di fornitura di energia elettrica («Kraftkontrakter på myndighetsbestemte vilkår»)

(Aiuto n. 020.500.032)

(Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 1 del protocollo 3,

vista la guida dell'Autorità ⁽³⁾ all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. Introduzione

Con lettera del 25 maggio 1999 dell'organismo norvegese di tutela ambientale Bellona («Miljøstiftelsen Bellona»), pervenuta e protocollata il 27 maggio 1999 (doc. n. 99-3837 A), è giunta all'Autorità una denuncia nella quale si afferma che i prezzi dell'energia elettrica nei contratti tra Statkraft e 16 imprese norvegesi sarebbero inferiori ai prezzi di mercato in contrasto con l'articolo 61 dell'accordo SEE. Statkraft è un'impresa di proprietà pubblica al 100 % che produce energia idroelettrica. Statkraft sarebbe obbligata a stipulare i contratti in questione sulla base di condizioni fissate dal Parlamento norvegese («Stortinget»). La denuncia fa riferimento al disegno di legge presentato dal governo al Parlamento [«St. prp. nr. 52 (1998-99) Om Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler»] in data 26 marzo 1999.

⁽¹⁾ In appresso denominato accordo SEE.

⁽²⁾ In appresso denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

⁽³⁾ Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (guida aiuti di Stato), adottate ed emanate dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE della GU 32 del 3.9.1994, pag. 1. La guida è stata modificata da ultimo il 12 aprile 2000 (modifica non ancora pubblicata).

2. Contratti di fornitura di energia elettrica ad industrie e di leasing di centrali elettriche di Statkraft [«St. prp. nr. 52 (1998-99) Om Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler»]

Nel disegno di legge n. 52 (1998-99) il governo ha proposto che Statkraft offra a 16 imprese specifiche a decorrere dal 1° gennaio 2001 nuovi contratti di fornitura di energia elettrica di durata ventennale (in appresso «contratti ex disegno di legge n. 52»). Le imprese in questione sono industrie ad alta utilizzazione di energia e industrie della carta e della pasta di legno. Le condizioni relative ai prezzi dei contratti in questione dovrebbero corrispondere ai prezzi di mercato attesi.

Il prezzo proposto è stato fissato al livello di 15,5 øre/kWh (prezzi 1999) per i contratti con decorrenza dal 1° gennaio 2001. I contratti che iniziano successivamente avranno prezzi più elevati a riscontro del fatto che il mercato prevede un aumento in termini reali dei prezzi dell'energia elettrica. I prezzi saranno adeguati all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo («Konsumprisindeksen»). Inoltre, i prezzi dei contratti ex disegno di legge n. 52 dovranno essere adeguati nel 2011 se il mercato dell'energia elettrica dovesse presentare un andamento diverso da quello atteso nel disegno di legge n. 52. Qualora il prezzo medio spot nel 2006-2010 dovesse scostarsi di oltre 1 øre/kWh (prezzi 1999) dal livello di 17,8 øre/kWh (prezzi 1999), il prezzo pattuito sarebbe adeguato in conformità.

Le imprese che stipulano i nuovi contratti dovrebbero impegnarsi a soddisfare tre tipi di condizioni relative ai vincoli di capacità della rete dell'energia elettrica, ai meccanismi di ammortizzazione negli anni di siccità e a un uso efficiente dell'energia. Le condizioni standard dei contratti ex disegno di legge n. 52 implicano che le imprese debbano offrire riserve di energia fino a 100 ore su 12 mesi. Statnett (l'operatore pubblico della rete) può imporre alle imprese di ridurre il loro consumo di energia elettrica con preavviso di 15 minuti. I contratti ex disegno di legge n. 52 impongono inoltre all'industria di pagare il prezzo spot se il prezzo medio spot supera il livello di 30 øre/kWh per 168 ore di seguito. Questa condizione consente di suddividere il rischio di elevati prezzi spot e di scarsità futura di offerta, ripartendolo tra Statkraft e l'industria. I prezzi fissati nel disegno di legge n. 52 (1998-99) sopra menzionati sono basati sulle condizioni di mercato per i contratti di energia elettrica a lungo termine, aggiustati per riflettere il valore degli obblighi di servizio pubblico.

Alle imprese sarebbero offerti contratti che coprono un massimo del 50 % (9 imprese) o del 70 % (7 imprese) del loro attuale fabbisogno di energia elettrica. Dal 2011 in poi il volume di energia elettrica verrebbe ridotto gradualmente (6 % all'anno).

Secondo il disegno di legge n. 52, le imprese che decidono di stipulare i contratti ex disegno di legge n. 52 dovrebbero porre termine ai contratti esistenti con Statkraft. Questa condizione riguarda 11 delle 16 imprese. Per le imprese che hanno contratti basati su un prezzo inferiore al prezzo iniziale dei contratti in questione, il prezzo di partenza dei nuovi contratti verrebbe ridotto. Le riduzioni praticate a ciascuna impresa risulterebbero 1) da un calcolo del valore attuale della differenza fra il prezzo di mercato stimato e il vigente prezzo pattuito per il resto del periodo cui si riferisce il contratto e 2) dalla conversione di questo valore attuale in riduzioni di prezzo per la durata dei nuovi contratti.

Ad altre tre imprese sono stati offerti nuovi contratti di leasing per tre impianti di generazione⁽¹⁾. I nuovi contratti decorrono dal 1° gennaio 2001 ed hanno una durata trentennale. Il prezzo doveva essere fissato a 15,75 øre/kWh (prezzi 1999) per il periodo tra il 2001 e il 2020. Il prezzo tra il 2021 e il 2030 sarebbe (in termini reali) identico al prezzo medio spot dell'energia elettrica nel periodo che intercorre tra il 2016 e il 2020. Sarebbero anche in questo caso introdotte clausole di cessazione analoghe a quelle degli altri contratti (di fornitura).

Il Parlamento norvegese ha adottato il disegno di legge n. 52 (1998-99) il 16 giugno 1999 con tre modifiche⁽²⁾. In primo luogo, la riduzione dei volumi pattuiti dal 2011 è passata dal 6 % all'anno al 5 % all'anno. In secondo luogo l'indicizzazione doveva essere basata sull'indice dei prezzi all'ingrosso. (Il ministero del Petrolio e dell'energia ha deciso in seguito che gli adattamenti annuali del prezzo dovevano essere basati su una media dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi all'ingrosso). In terzo luogo, i contratti ex disegno di legge n. 52 sono stati offerti a due altre imprese («Becromal» e «Hunsfoss») in aggiunta alle 16 imprese proposte dal governo.

3. La denuncia

Secondo la denuncia i contratti di cui al disegno di legge n. 52 non sarebbero conformi alle regole in materia di aiuti di Stato dell'accordo SEE (articolo 61, paragrafo 1). Secondo Bellona sarebbe possibile ottenere contratti ventennali sul mercato libero al prezzo di 21 øre/kWh (prezzo fisso nominale), mentre il prezzo iniziale di cui al disegno di legge n. 52 è di 15,5 øre/kWh (indicizzato sui prezzi 1999). Per le

⁽¹⁾ «Saudavassdraget, Tyssovassdraget, and Bremanger».

⁽²⁾ Innst. S. nr. 233 (1998-99) «Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler og om Kraftkontrakter med industrien».

imprese che hanno in corso con Statkraft contratti ex disegno di legge n. 52, il prezzo iniziale per effetto delle clausole di cessazione, potrebbe ridursi a 11 øre/kWh (indicizzato sui prezzi 1999). Se si confronta un prezzo iniziale di 15,5 øre/kWh (indicizzato sui prezzi 1999) con un prezzo di 21 øre/kWh (prezzo fisso nominale) su un periodo di 20 anni, l'indicizzazione dovrebbe essere del 3,1 % all'anno perché esista equivalenza economica tra i contratti. La denuncia fa riferimento al fatto che il governo ha ipotizzato una crescita dei prezzi al consumo del 2,5 % fino al 2010. Le 16 imprese, secondo Bellona, beneficerebbero quindi con tutta probabilità di aiuti di Stato stipulando il tipo di contratti ex disegno di legge n. 52. Questo tipo di contratti rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e nessuna delle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafi 2 o 3 sarebbe applicabile, secondo quanto affermato nella denuncia.

4. Scambio di corrispondenza tra le autorità norvegesi e l'Autorità

Con lettera del 6 luglio 1999 (doc. n. 99-5022 D), l'Autorità ha trasmesso copia della denuncia di Bellona alle autorità norvegesi. Queste ultime sono state tra l'altro invitate a presentare una documentazione completa sul sistema di assegnazione dei contratti di fornitura di energia elettrica da parte di Statkraft alle imprese singole. In particolare, l'Autorità ha chiesto alle autorità norvegesi di motivare per quale motivo, a loro parere, i prezzi dell'energia elettrica praticati a talune imprese non avrebbero favorito dette imprese ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Con lettera del 13 ottobre 1999, pervenuta e protocollata dall'Autorità il 14 ottobre 1999 (doc. n. 99-7668 A), la missione del Regno di Norvegia presso l'Unione europea ha risposto alla lettera del 6 luglio 1999 dell'Autorità. La lettera era corredata da una ampia documentazione sul sistema adottato in passato e attualmente seguito in Norvegia per la produzione dell'energia elettrica, oltre a menzionare gli elementi principali del disegno di legge n. 52 (1998-99). Le autorità norvegesi hanno dichiarato nella lettera che i contratti ex disegno di legge n. 52 sono «basati su un livello di prezzi ottenibili sulla base di contratti a lungo termine sull'attuale mercato dell'energia, debitamente corretti per il valore di taluni obblighi di servizio pubblico».

In una riunione tra funzionari delle autorità norvegesi e dell'Autorità, che è stata tenuta a Bruxelles il 15 febbraio 2000, le autorità norvegesi hanno illustrato analiticamente il contenuto del disegno di legge n. 52 (1998-99).

Con lettera del 28 febbraio 2000 (doc. n. 00-1613 D), l'Autorità ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità norvegesi. Tra l'altro essa ha invitato le autorità norvegesi a formulare altre osservazioni sulla denuncia di Bellona, a presentare informazioni supplementari sui prezzi dei contratti ex disegno di legge n. 52 e a indicare com'era stato calcolato il valore degli obblighi di servizio pubblico.

Il 3 marzo 2000 è stata tenuta ad Oslo una seconda riunione relativamente alle questioni menzionate tra i funzionari delle autorità norvegesi e dell'Autorità. Alla medesima data l'Autorità ha avuto contatti con gli operatori del mercato dell'energia elettrica in Norvegia.

Con lettera dell'8 maggio 2000, pervenuta e protocollata dall'Autorità il 10 maggio 2000 (doc. n. 00-3577 A), il ministero del petrolio e dell'energia ha trasmesso ulteriori informazioni sostenendo che «i contratti ex disegno di legge n. 52 sono basati sui prezzi ottenibili sulla base di contratti a lungo termine sull'attuale mercato dell'energia elettrica, debitamente corretti per il valore degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre nel prezzo pattuito trova anche riscontro l'aggiustamento verso il basso del volume pattuito a decorrere dal 2011. Il prezzo cui si riferisce Bellona è applicato a contratti nei quali non sono previsti obblighi di servizio pubblico e che sono basati su un volume costante annuo nel corso del periodo oggetto del contratto. Non è quindi corretto confrontare questi due prezzi». Il ministero ha fatto riferimento allo scambio di corrispondenza precedente ed ha dichiarato che «È stato dimostrato che il prezzo stabilito dal ministero è al medesimo livello o superiore al prezzo di Bellona di 21 øre/kWh, in funzione del tasso di sconto prescelto.»

Nella lettera dell'8 maggio 2000, il ministero ha altresì richiamato il fatto che il Parlamento norvegese ha modificato alcuni degli elementi del disegno di legge n. 52 (1998-1999). Si trattava dell'indicizzazione del prezzo pattuito e della riduzione dei volumi oggetto del contratto a partire dal 2011. Per incorporare queste modifiche, il prezzo iniziale dei contratti ex disegno di legge n. 52 era passato da 15,50 øre/kWh a 15,88 øre/kWh (prezzi 1999). Il ministero ha ricordato che i prezzi dei contratti ex disegno di legge n. 52 potevano essere modificati a decorrere dal 1° gennaio 2011 se i prezzi di mercato dell'energia avessero avuto un andamento diverso da quanto atteso. Il ministero ha altresì osservato che l'industria avrebbe dovuto pagare i prezzi di mercato spot qualora essi avessero superato il livello di 30 øre/kWh (prezzi 1999) per sette giorni consecutivi. Il ministero ha aggiunto altre informazioni, tra l'altro sul calcolo degli obblighi di servizio pubblico (controllo sulla rete dell'energia, meccanismi di ammortizzazione negli anni di siccità e uso efficiente dell'energia) e sulla clausola di cessazione nei contratti ex disegno di legge n. 52, compresi i contratti di leasing.

In una lettera del 12 maggio 2000 (doc. n. 00-3564 D) indirizzata alle autorità norvegesi, l'Autorità ha dichiarato che «sulla scorta delle informazioni finora ricevute, l'Autorità ritiene che i contratti previsti nel disegno di legge n. 52 possono contenere elementi di aiuto. Le clausole di cessazione nei contratti proposti implicano che le imprese che sono parti a contratti di fornitura ("statkraftskontrakter") e a contratti di leasing ("leieavtaler") attualmente operativi beneficerebbero di vantaggi per un lungo periodo di tempo. D'altro lato, per le imprese che non sono parti a contratti già in vigore, vale a dire ai quali non si applica la clausola di cessazione, le condizioni relative al prezzo previste nel disegno di legge n. 52 apparentemente sono comparabili con le condizioni di mercato. Se Statkraft e le imprese menzionate nel disegno di legge n. 52 stipulano contratti alle condizioni attualmente definite, vale a dire contenenti clausole di cessazione, l'Autorità sarebbe obbligata ad avviare un procedimento conformemente all'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.»

5. Modifiche ai contratti di fornitura e di leasing di Statkraft («disegno di legge n. 78 (1999-2000) Endringer i vilkårene for Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler»)

Con lettera del 13 giugno 2000 trasmessa all'Unione europea dalla missione del Regno di Norvegia, pervenuta e protocollata il 14 giugno 2000 (doc. n. 00-4346 A), le autorità norvegesi hanno informato l'Autorità che il 2 giugno 2000 il governo norvegese ha presentato al Parlamento una proposta sulle modifiche alle condizioni previste nei contratti di fornitura e di leasing di Statkraft («disegno di legge n. 78 (1999-2000) Endringer i vilkårene for Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler»). La proposta suggeriva l'eliminazione delle clausole di cessazione nei contratti ex disegno di legge n. 52. Ciò significava che i contratti di fornitura e di leasing in vigore sarebbero continuati senza modifiche fino alla scadenza.

Con lettera del 27 giugno 2000 del ministero norvegese del Petrolio e dell'energia, pervenuta e protocollata il 29 giugno 2000 (doc. n. 00-4701 A), l'Autorità è stata informata che il Parlamento norvegese aveva approvato il disegno di legge n. 78 (1999-2000) in data 14 giugno 2000⁽¹⁾.

II. VALUTAZIONE

Secondo la denuncia i prezzi dei contratti ex disegno di legge n. 52 (cfr. supra punto I.2) sarebbero stati inferiori ai prezzi di mercato e ciò in contrasto con l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Un provvedimento costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se:

- 1) è concesso mediante risorse statali;
- 2) falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni;
- 3) incide sugli scambi tra le parti contraenti.

Tali condizioni risulterebbero soddisfatte se Statkraft (il venditore) fosse obbligato a stipulare i contratti ex disegno di legge n. 52 contenenti condizioni che sono più vantaggiose per le imprese (acquirenti) rispetto alle condizioni di mercato, vale a dire se i contratti ex disegno di legge n. 52 conferissero un vantaggio finanziario agli acquirenti. L'Autorità deve quindi identificare e quantificare gli eventuali elementi di aiuto di Stato nei contratti ex disegno di legge n. 52.

L'adozione del disegno di legge n. 78 (1999-2000) (cfr. supra punto I.5) ha comportato la revoca delle clausole di cessazione dai contratti ex disegno di legge n. 52. Ciò implica che i contratti di fornitura e di leasing esistenti resteranno immutati fino alla rispettiva scadenza. Trattasi dei contratti con 11 imprese e i tre contratti di leasing menzionati.

Il prezzo dei contratti ex disegno di legge n. 52 che decorrono dal 1° gennaio 2001 è fissato a 15,88 øre/kWh (prezzi 1999) e subirà l'aggiustamento dovuto all'inflazione annuale. I contratti che iniziano dopo questa data avranno prezzi più elevati in quanto si prevede che i prezzi dell'energia elettrica siano destinati a crescere in termini reali. Se i prezzi sul mercato dell'energia elettrica avessero un andamento diverso dalle attese, i contratti ne prevedono l'aggiustamento a decorrere dal 1° gennaio 2001 in poi. In aggiunta le imprese sarebbero obbligate a pagare il prezzo spot se il prezzo spot medio supera il livello di 30 øre/kWh per più di 168 ore di seguito.

⁽¹⁾ Innst. S. nr. 251 (1999-2000) «Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i vilkårene for Statkrafts industrikontrakter og leieavtaler».

Il prezzo nei contratti di leasing è di 15,75 øre/kWh in termini reali per il periodo tra il 2001 e il 2020. In termini nominali questo prezzo subirà anch'esso gli aggiustamenti dovuti all'inflazione. Il prezzo fra il 2021 e il 2030 sarà (in termini reali) pari al prezzo spot medio del periodo compreso tra il 2016 e il 2020.

Le imprese che stipulano i contratti ex disegno di legge n. 52 (di fornitura e di leasing) sono tenute a contribuire al controllo della rete elettrica e al meccanismo di ammortizzazione negli anni di siccità. Il valore di questi obblighi trova riscontro nei prezzi pattuiti.

L'Autorità ha potuto disporre di informazioni esaurienti fornite dalle autorità norvegesi per quanto riguarda i prezzi dei contratti a lungo termine. Le autorità norvegesi hanno raccolto informazioni da varie fonti (intermediari) sul mercato dell'energia elettrica. L'Autorità a sua volta ha ottenuto informazioni di diversa origine. È stato così constatato che i prezzi di mercato per i contratti a lungo termine sono diminuiti dal momento in cui il disegno di legge n. 52 (1998-99) è stato presentato al Parlamento norvegese. Attualmente è possibile ottenere contratti ventennali sul mercato libero a un prezzo di circa 19 øre/kWh. Questo prezzo è fissato in termini nominali per l'intero periodo di contratto e di conseguenza non è soggetto ad aggiustamenti per inflazione. Bellona ha sostenuto che il prezzo corrispondente sarebbe di 21 øre/kWh.

L'Autorità condivide l'opinione delle autorità norvegesi sul fatto che non è corretto effettuare un confronto diretto tra i prezzi di contratti di cui al disegno di legge n. 52 (1998-99) e di contratti che non contengono obblighi di servizio pubblico e prevedono un volume costante per tutto il periodo pattuito. Inoltre i prezzi nei contratti ex disegno di legge n. 52 sono espressi in termini reali (15,88 øre/kWh), mentre i prezzi effettivi che saranno pagati subiranno gli aggiustamenti per l'inflazione. Il prezzo indicato da Bellona è un prezzo che perdura in termini nominali per tutta la durata del contratto e non subisce aggiustamenti per l'inflazione. Se il valore economico di un contratto con un determinato prezzo nominale dovesse essere simile al valore economico di un contratto con un prezzo nominale crescente, il primo prezzo risulterebbe naturalmente più elevato all'inizio, mentre il secondo risulterebbe più elevato alla fine del periodo di vigenza del contratto. Per confrontare i valori economici di questi due tipi di contratti sarebbe necessario effettuare ipotesi sull'andamento dell'inflazione e sul tasso di sconto.

L'Autorità ha proceduto a questi confronti tra diversi prezzi nominali fissi utilizzando vari fattori di sconto e un prezzo di 15,88 øre/kWh indicizzato al 2,25 % per un periodo di 20 anni. Applicando un fattore di sconto del 7 % ⁽¹⁾, l'Autorità ha stimato che il prezzo indicizzato del ministero e pari a 15,88 øre/kWh sarebbe più elevato dell'attuale prezzo fisso nominale di mercato di 19 øre/kWh. In aggiunta va tenuto conto del fatto che le imprese che stipulano i contratti ex disegno di legge n. 52 sono soggette ad obblighi di servizio pubblico. L'Autorità pertanto non può concludere nel senso che i contratti ex disegno di legge n. 52 contengano aiuti di Stato.

III. CONCLUSIONI

Alla luce dei fatti e delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità dichiara chiuso il caso senza altro seguito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

L'esame effettuato dall'Autorità di vigilanza EFTA della denuncia pervenuta e protocollata il 27 maggio 1999 (doc. n. 99-3867 A), relativa a presunti aiuti di Stato ad alcune imprese per effetto delle condizioni pattuite nei contratti di fornitura di energia elettrica («Kraftkontrakter på myndighetsbestemte vilkår») (Aiuto n. 020.500.032) è chiuso senza altro seguito.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Il Presidente

Knut ALMESTAD

⁽¹⁾ Il 7 % è il tasso utilizzato dalle autorità norvegesi. Cfr. disegno di legge n. 52 (1998-99), pag. 14.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2000

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 3498]

(2000/800/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la domanda presentata dalla Francia,

considerando quanto segue:

- (1) Nella Comunità, in particolare in Francia, la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE è stata deficitaria nel 1998 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento del paese.
- (2) È impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con materiali che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva.
- (3) Occorre quindi, autorizzare la Francia ad ammettere, per un periodo che scade il 15 marzo 2001, la commercializzazione di materiali di una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi.
- (4) Inoltre, è opportuno autorizzare altri Stati membri che potrebbero fornire alla Francia questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine.
- (5) Nel caso della Francia il materiale di moltiplicazione vegetativa verrà importato dalla Svizzera sotto forma di gemme dormienti da utilizzare per l'innesto. Secondo la richiesta, le barbatelle ottenute nella Comunità da tale materiali di moltiplicazione sono destinate ad essere successivamente riesportate in Svizzera.

(6) L'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽³⁾ e delle relative eventuali misure di attuazione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 15 marzo 2001, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 195 000 gemme dormienti per l'innesto coltivate in Svizzera che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste dall'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei materiali autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 3

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e le relative misure di attuazione.

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri quantitativo di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2000

concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva*[notificata con il numero C(2000) 4014]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/801/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/80/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che la Commissione avvii un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari già presenti sul mercato alla data del 15 luglio 1993. Le modalità di esecuzione di tale programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ⁽⁶⁾, stabilisce le sostanze attive che devono essere valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro in qualità di relatore per quanto riguarda la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica entro i debiti termini conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) Il lindano è una delle 90 sostanze attive determinate dal regolamento (CE) n. 933/94.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 17 dicembre 1998 l'Austria, in qualità di Stato membro relatore desi-

gnato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

- (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con esperti degli Stati membri e con il principale notificante (CIEL) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (6) La relazione di valutazione elaborata dall'Austria è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al lindano, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (7) Dalle valutazioni effettuate sulla base delle informazioni presentate non è risultato che si possa prevedere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti lindano siano conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli operatori esposti al lindano, il destino e il comportamento della sostanza nell'ambiente nonché i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio.
- (8) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (9) Un eventuale periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti lindano, previsto da uno Stato membro conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE non deve essere superiore a 18 mesi affinché le scorte esistenti possano essere utilizzate in non più di un periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 309 del 9.12.2000, pag. 14.⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il lindano non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri procurano che:

- 1) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti lindano siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;
- 2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti lindano.

Articolo 3

Un eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle corte esistenti, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 3984]

(2000/802/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 2000 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 2001, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.
- (4) Appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 240 tonnellate originarie del Botswana,
- 16,6 tonnellate originarie della Namibia,

Regno Unito

- 50 tonnellate originarie del Botswana,
- 25,8 tonnellate originarie della Namibia,
- 13,5 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 0,9 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 2001 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	18 916 tonnellate
Kenia:	142 tonnellate
Madagascar:	7 579 tonnellate
Swaziland:	3 363 tonnellate
Zimbabwe:	9 100 tonnellate
Namibia:	13 000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.